Sentenza del 31/01/2022 n. 2736 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1.Con sentenza n. 161/2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto il gravame con il quale l'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva affermato la illegittimità della qualificazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 come cessione di ramo d'azienda, della articolata operazione, qui di seguito descritta, che aveva portato l'Amministrazione finanziaria a liquidare, con gli impugnati avvisi di liquidazione, notificati alla società Eurobed ed a Lottomatica Videolot Rete s.p.a., quale coobbligata ed incorporante della società Coin-net, l'imposta di registro nella misura proporzionale prevista per l'ipotesi di cessione (diretta) di ramo d'azienda. L'operazione per cui è causa si è distinta nel seguente modo: rogito notarile del 22.04.2010 con cui la società Eurolabed costituiva mediante conferimento di ramo d'azienda la società COIN-Net, seguita da scrittura privata del 15.06.2010 con cui la società Eurobed cedeva l'intera partecipazione nella Coin-Net alla società Lottomatica Videolot Rete; con atto dell'8.03.2011 la Coin-Net veniva incorporata dalla società Lottomatica Videolot.

L'appello erariale è stato accolto sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente", e "le operazioni messe in atto dalle tre società, hanno avuto una sola conseguenza, quella di trasferire alla società Eurobed alla Lottomatica".

La società Lottomatica Videolot propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Contestualmente alla notifica del ricorso della società Lottomatica Videolot, ha proposto ricorso anche la società Eurobed srl, proponendo tre motivi.

L'intimata Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

CHE:

2. Con il primo motivo del ricorso proposto dalla società Lottomatica Viedolot si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR, facendo propri gli assunti dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che il conferimento dei rami d'azienda e la cessione dell'intera partecipazione detenuta

in Coin-Net a Lottomatica Videolot Rete s.p. a. debbano essere fiscalmente disconosciute, in quanto poste in essere con il solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale, integrando nella sostanza una "cessione di ramo d'azienda".

3. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR respinto il motivo di appello afferente la prospettata nullità dell'avviso di liquidazione per violazione del principio del contraddittorio anticipato vigente nell'ambito del procedimento di accertamento tributario, imponendosi una interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, questione altrimenti da rimettere all'esame della Corte Costituzionale con conseguente sospensione del presente giudizio.

4. Con la terza censura, si lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR respinto la doglianza afferente l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto emesso in fattispecie esclusa da ogni possibilità di sindacato antielusivo.

5.Con il primo motivo del ricorso proposto dalla società Eurobed si lamenta la violazione dell'art. 41 della Carta fondamentale dell'Unione nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR respinto il motivo di appello afferente la prospettata nullità dell'avviso di liquidazione per violazione del principio del contraddittorio anticipato vigente nell'ambito del procedimento di accertamento tributario.

6.Con la seconda censura si, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la CTR ha respinto il motivo di appello afferente la nullità dell'avviso di liquidazione, in quanto emesso in fattispecie esclusa da ogni possibilità di sindacato antielusivo formulato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.

7. Con il terzo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR, facendo propri gli assunti dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che il conferimento dei rami d'azienda e la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Coin-Net a Lottomatica Videolot Rete s.p. a. debbano essere fiscalmente disconosciute, in quanto poste in essere con il solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale, integrando nella sostanza una "cessione di ramo d'azienda", nonchè del divieto di porre operazioni elusive ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e del principio dell'abuso del diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

7.Preliminarmente, osserva questa corte che dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva si converte in impugnazione incidentale, ancorchè proposta con atto autonomo (Cass. n. 10309/2004).

Le censure dedotte dalle ricorrenti relative alla violazione dell'art. 37 bis cit., che possono essere esaminate congiuntamente in quanto involgenti analoghe questioni, sono infondate e non meritano accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un. 24823/2015;

Cass. n. 11283/2016; n. 6758/2017; n. 313/2018); che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, concerne l'oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene, quindi, una disposizione antielusiva stricto sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicchè l'avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. n. 15319/2013); che la tassazione dell'imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un "abuso di diritto", per cui non v'è alcuna ragione per estendere alle imposte indirette, difettando di omogeneità le relative discipline normative, una disposizione, quale è il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, dettata in materia di imposte dirette per rendere inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Le censure concernenti la violazione dell'art. 20 cit., assorbite le altre sono fondate. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 dispone che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". Il testo attuale della disposizione è frutto delle modifiche introdotte dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), (di "interpretazione autentica" L. n. 145 del 2018, ex art. 1, comma 1084), che recano l'espressa previsione della irrilevanza degli elementi extra testuali e del collegamento negoziale: il legislatore ha voluto imporre una interpretazione isolata dell'atto da sottoporre a registrazione, fondata unicamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto. In effetti, anche nella precedente formulazione della disposizione, in cui non vi era il riferimento esplicito alla irrilevanza degli elementi esterni all'atto, l'art. 20 fondava l'imposizione sugli effetti giuridici dell'atto e sulle conseguenze che questi erano idonei a produrre. La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, era prevalente orientata nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, dovesse indagarsi la causa reale o concreta dei negozi, dando rilievo al collegamento negoziale tra contratti al fine di valutarne l'effetto finale, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Cass. n. 13610/2018). E' stato reiteratamente affermato il principio della prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo, sulla forma apparente, indipendentemente dal nomen iuris, prevalenza che vincola l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla 5 forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente appunto alla natura intrinseca degli atti, ed ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati (tra le tante, Cass. n. 10216/2016, Cass. n. 1955/2015, Cass. n. 14150/2013, Cass. n. 6835/2013). E' anche vero che la Corte, sebbene con isolate pronunce, aveva affermato il diverso principio secondo cui l'attività riqualificatoria dell'Ufficio, "che non è tenuto ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella "forma apparente" alla quale lo stesso art. 20 (nella formulazione anteriore alla L. n. 205 del 2017) fa riferimento", incontra il limite dell'insuperabilità della forma e dello schema negoziale tipico in cui l'atto presentato alla registrazione risulti inquadrabile, "pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile

diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici", per cui, in mancanza di prova, a carico dell'Amministrazione finanziaria, di un disegno elusivo, ricorre piuttosto "un'ipotesi di libera scelta di un tipo negoziale invece di un altro" (Cass. n. 2054/2017, n. 722/2019) e 6790/2020). Non v'è dubbio che il Legislatore sia intervenuto sull'art. 20 "in sostanziale adesione alla giurisprudenza minoritaria della Corte di cassazione". Nè può dirsi tradita in tal modo la funzione propria delle leggi di interpretazione autentica, dotate - per definizione - di efficacia retroattiva, essendo stato chiarito il senso di una norma preesistente, eliminando oggettive incertezze interpretative e rimediando ad una interpretazione giurisprudenziale non in linea con la politica del diritto voluta dal Legislatore medesimo. Così si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158/2020, allorquando ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, posta da questa Corte di legittimità (ord. n. 23549/2019), in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87 e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084 nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extra testuali. Il Legislatore nel riaffermare, con la denunciata norma, la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, ha precisato l'oggetto dell'imposizione, in coerenza con la 6 struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, per cui, come nitidamente sottolineato dalla Corte Costituzionale, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis consentendo all'Amministrazione finanziaria di operare, appunto, in funzione antielusiva, senza peraltro l'applicazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, svincolandosi da ogni riscontro probatorio di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima possibilità di pianificazione fiscale. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 39/2021, si è nuovamente espresso sulla questione concernente la legittimità dell'intervento legislativo che ha interessato il più volte citato art. 20, D.P.R. n. 131 del 1986, dapprima con la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), e poi con la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, ed ha osservato che 5 esso deve essere letto come destinato non già "all'ambito semantico di una singola disposizione", ma piuttosto "a quello dell'intero "impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro", dove la sua origine storica di imposta d'atto "non risulta superata dal legislatore positivo" (sentenza n. 158 del 2020)", in quanto risponde all'esigenza di ricondurre in un ambito più ordinato e coerente, rispetto al quadro normativo in forte evoluzione, l'interpretazione anche giurisprudenziale della norma tributaria, e ciò, segnatamente, in considerazione del progressivo consolidarsi di un'organica disciplina dell'abuso del diritto. All'Ufficio, pertanto, deve ritenersi impedita la riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, applicando il più volte citato art. 20, sulla base della valorizzazione di elementi extra testuali. Tanto è confermato dalla stessa relazione che accompagna l'intervento legislativo in argomento, nella quale si sottolinea come, ai fini della interpretazione degli atti presentati per la registrazione, siano irrilevanti "gli interessi concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte". In altri termini, resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ah intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto

l'interpretazione prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 7 20, non può basarsì sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame. A diversi limiti, invece, soggiace la potestà dell'Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell'atto da registrare. L'azione accertatrice, in tali casi, sì deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto - a pena di nullità - da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine, il tutto da svolgersi all'interno di uno specifico procedimento di garanzia. 6 Inoltre, con la L. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), è stato integrato - con effetti a decorrere dal 10 gennaio 2018 - il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, inserendo il rinvio alla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, ("1. Fermo restando quanto previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis le attribuzioni e i poteri di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 31 e ss. e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347"). La L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, infatti, è intervenuto sia sull'art. 20, che sul D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53-bis rubricati rispettivamente "Interpretazione degli atti" e "Attribuzioni e poteri degli Uffici", non solo per chiarire la portata applicativa 20 T.U.R., in modo tale da restituire all'imposta di registro l'originaria veste di "imposta d'atto", ma anche per consentire all'Amministrazione finanziaria, attraverso il richiamo della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis nel corpo dell'art. 53-bis, di riqualificare l'operazione elusiva, mediante atti collegati o elementi extra-testuali, nel caso ravvisi violazione dei principi sull'abuso del diritto. La Corte Costituzionale, nella prima delle citate pronunce, non ha mancato di osservare che "il censurato intervento normativo appare finalizzato a ricondurre il citato art. 20 all'interno del suo alveo originario, dove l'interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico), senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del testo unico.", e che "proprio la clausola finale del censurato art. 20 "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" concorre ad avvalorare la suddetta valenza sistematica dell'intervento legislativo del 2017 nell'assetto della disciplina del tributo. Invero, per effetto della novella, le ipotesi riconducibili all'accezione restrittiva generale della nozione di "atto" presentato alla registrazione sono individuabili solo al di fuori di quelle, espressamente regolate dallo stesso testo unico, che ammettono la rilevanza degli effetti di separati atti o fatti collegati o, in altri termini, di vicende rientranti nel complessivo programma di azione costituito da un precedente negozio, che incideranno sul regime fiscale di quest'ultimo o comporteranno trattamenti d'imposta diversificati". Risultano, dunque, prive di rilievo decisivo, nell'applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, le questioni concernenti sia la sussistenza o meno di un intento elusivo o simulatorio in capo alle parti contraenti, che l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare, sia - per quanto già detto - il difetto di contraddittorio preventivo in sede di procedimento amministrativo. Nè, in senso contrario, appare utile richiamare la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, atteso che, nel caso di specie, la disposizione si applica nel testo vigente prima delle modifiche apportate L. n. 205 del 2017, che, come già detto, ha esteso

al campo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale le "attribuzioni" ed i "poteri" riconosciuti agli Uffici dal D.P.R. n. 600 del 1973 (e, segnatamente, dai relativi artt. 31, 32 e 33) per l'accertamento delle imposte dirette, ma senza contemplare alcun richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, norma che non riguarda suddette "attribuzioni" e "poteri", ma incide sull'oggetto dell'imposizione (Cass. n. 15319/2013 cit.). Per la codificazione dell'istituto dell'abuso del diritto, costruito sulla scorta delle soluzioni definitorie elaborate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, bisogna guardare al D.Lgs. n. 128 del 2015, che ha previsto, all'art. 1, una definizione dell'abuso del diritto, e le sue implicazioni in materia fiscale con valenza generale, sia per i tributi armonizzati, per i quali trova fondamento nei principi dell'ordinamento UE, che per quelli non armonizzati, per l'quali il fondamento va ricercato nei principi costituzionali, in attuazione della delega fiscale concessa al governo dalla L. 11 marzo 2014, n. 23, artt. 5 e 6 e art. 8, comma 2 al dichiarato intento di "certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente".

E' con detta disposizione che il Legislatore ha aggiunto, dopo l'art. 10 dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), l'art. 10-bis (testo in vigore dal 1 ottobre 2015), a tenore del quale (comma 1) "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando l'tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni"). Ed è proprio il predetto art. 10 bis a prevedere che l'accertamento dell'abuso del diritto da parte dell'Amministrazione debba essere obbligatoriamente preceduto da una richiesta di chiarimenti (comma 6), da fornire entro 60 giorni da parte del contribuente, e che l'atto impositivo (comma 8) debba essere sempre specificamente motivato in relazione alla condotta abusiva, alle norme eluse, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati ed ai chiarimenti forniti dal contribuente. E', infine, la L. n. 205 del 2017, con l'art. 1, comma 87, lett. b), che introduce nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, il rinvio alla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, (testo in vigore dal primo gennaio 2018), e con esso completa il pieno ingresso dell'istituto dell'abuso del diritto nell'ambito specifico della imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale. In conclusione, se una diversa lettura del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, così come risulta autenticamente interpretato dal Legislatore, non appare più consentita dopo la sentenza n. 158/2020 della Corte Costituzionale, ciò non di meno il ricordato principio giurisprudenziale della "prevalenza della sostanza sulla forma" può sempre essere fatto valere dall'Amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti imposti all'attività ermeneutica dalla richiamata disposizione, mentre ove ricorra l'abuso del diritto, mediante l'applicazione dell'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente, stante l'espresso richiamo contenuto nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, che richiede, per superare la qualificazione formale dell'atto, la prova dell'illegittimo risparmio fiscale, oltre che il rispetto delle garanzie procedimentalì di cui si è in precedenza detto.

Con specifico riferimento alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi superato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in materia di imposta di registro, seguito dal giudice di appello, stante l'applicabilità retroattiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 nel testo novellato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, per effetto della precisazione contenuta nella L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, l'Amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza

di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione (indiretta) di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione a ciascuna delle predette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali qui considerati. La CTR del Lazio non ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, essendo pacifico che per giungere alla conclusione della "cessione d'azienda", contro il divieto di legge, l'Agenzia delle entrate ha posto in collegamento tra di loro atti diversi e distinti, non solo per l'oggetto, ma anche per le parti contraenti, valutando l'operazione nel suo complesso in quanto "produttiva di un unico effetto giuridico finale da identificarsi nella "cessione d'azienda" in violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.".

La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e non necessitando di ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso delle società contribuenti.

Le spese processuali dell'intero giudizio possono essere compensate in considerazione dell'evoluzione normativa e della incertezza giurisprudenziale risolta solo a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società Lottomatica Videolot ed il terzo motivo del ricorso(incidentale) della società Eurobed; rigetta il secondo motivo del ricorso della società Lottomatica ed il primo motivo della società Eurobed, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso delle contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2022

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza